

COMUNICATO AFAM DEL 10 APRILE 2024

Sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale 2024-2027

Il giorno **4 aprile 2024, alle ore 12,00**, presso il MIUR-DGFIS, è stato siglato in via definitiva il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale 2024-2027 con le seguenti novità rispetto al testo vigente

Contratto Collettivo Integrativo Nazionale 2024-2027

Rispetto al testo contrattuale vigente 2021-2024, sottoscritto in via definitiva lo scorso 8 novembre, la contrattazione si è concentrata sui seguenti temi:

- 1) Si è chiarita la tempistica e il rapporto fra il contratto integrativo Nazionale e quello di istituto. In quanto fondamentale strumento per la programmazione delle attività accademiche, a decorrere dall'anno accademico 2024/25 la contrattazione integrativa di istituto dovrà essere avviata e conclusa prima dell'inizio del primo anno accademico cui si riferisce, con possibilità eccezionale e motivata di concludere la contrattazione entro e non oltre il 15 dicembre del primo anno accademico del triennio di riferimento. Il contratto può essere sottoscritto tenendo conto delle risorse assegnate all'istituzione per l'anno accademico precedente a quello di riferimento. Nessun incarico previsto dal Contratto Integrativo Nazionale può essere conferito e/o retribuito se non previsto precedentemente dal contratto integrativo di istituto relativo al triennio in cui ricade l'anno accademico di svolgimento dell'incarico medesimo (art. 14).
- 2) Si sono delineate le declaratorie delle 3 nuove figure professionali introdotte dal Contratto Collettivo Nazionale istruzione e Ricerca 2019-2021.
- 3) Relativamente alla trasparenza, rispetto al testo della Pre Intesa del 26 gennaio scorso, il Ministero della Funzione Pubblica, in sede di certificazione, ha espunto i comi 4,5 e 6 dell'art. 14 ritenendoli oggetto di contrattazione come di seguito riportati:
 4. *I compensi corrisposti a qualsiasi titolo al personale costituiscono, quali esiti della contrattazione integrativa d'istituto, oggetto di informativa successiva alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali di Istituto.*
 5. *Alle RSU e alle organizzazioni sindacali rappresentative è consentito di utilizzare le mailing list istituzionali per inviare comunicazioni di carattere sindacale ai lavoratori.*
 6. *Ai sensi dell'art. 4, co. 6, del CCNL 2019-2021, alle RSU e alle organizzazioni sindacali rappresentative sono garantiti, ove ne ricorrano i presupposti, il diritto di accesso agli atti di cui al Capo V della L. 241/1990 e il diritto di accesso civico di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.lgs. 33/2013, nei limiti e con le modalità previste dalle rispettive norme.*

Le disposizioni sono state riportate nel testo dell'Accordo come dichiarazione congiunta.

Come Cisl Università abbiamo preso atto della modifica senza esprimere contrarietà o riserve. Abbiamo tuttavia osservato come le disposizioni figurino in alte altre fonti negoziali e legislative, ossia in fonti di rango superiore al Contratto Collettivo Integrativo e dunque comunque applicabili. Pertanto, le rappresentanze sindacali territoriali e le Rsu hanno dunque a disposizione gli strumenti necessari per esigere dalle amministrazioni degli Istituti le informazioni, in forma semplificata o aggregata ma facilmente disaggregabili, sull'attribuzione al personale dei compensi relativi alle diverse voci del Fondo di istituto in modo così da verificare che i criteri per la stessa attribuzione dei compensi, concordati nella contrattazione decentrata, siano stati correttamente e compiutamente applicati dall'amministrazione.

- 4) Riguardo al fondo di Istituto per il personale docente e ricercatore i Direttori non possono accedere a tale fondo d'istituto, essendo l'indennità loro attribuita onnicomprensiva, né possono accedere a retribuzioni per la didattica aggiuntiva o per attività conto terzi, salvo che l'incarico progettuale o conto terzi sia stato attribuito all'interessato prima dell'elezione a Direttore dello stesso e che non vi siano conflitti di interesse tra tali attività e l'incarico di Direttore (art. 5 comma 7).

Come Cisl Università, insieme a Gilda Unams, Snals e Anief avevamo chiesto di inserire la seguente dichiarazione a verbale a margine del CIN.:

Le organizzazioni sindacali CISL FSUR, SNALS CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA UNAMS e ANIEF sottoscrivono in via definitiva li presente CIN essendo state accolte gran parte delle rispettive istanze ma ritengono che debba essere affrontata, nel primo tavolo utile, la questione relativa all'accesso ai fondi conto terzi dei professori incaricati pro tempore della Direzione di una istituzione Afam trattandosi di attività ulteriori rispetto all'espletamento dell'ordinaria funzione direttiva e finanziate con risorse dedicate di provenienza totalmente esterna e, come tali, non rientranti nella indennità onnicomprensiva; fermo restando che, in qualità di docente, il soggetto che ricopre la carica di Direttore è da ritenersi comunque legittimato a prestare la propria attività in tali incarichi.

La delegazione ministeriale, inaspettatamente, si è opposta all'accoglimento della richiesta. Come Cisl Università non abbiamo insistito, in quanto la Nota non avrebbe comunque cambiato la sostanza delle cose. Abbiamo tuttavia precisato che la questione resta aperta e andrà comunque affrontata in prossimi incontri in quanto, se è vero che si sta faticosamente seguendo il percorso di avvicinamento del Settore Afam all'Università, nello specifico si resterebbe ancorati alla Scuola. Anzi, si registrerebbe un passo indietro perchè i Dirigenti scolastici non sarebbero soggetti al principio di onnicomprensività dell'indennità di carica, affermata invece per i Direttori Afam. Pertanto, nelle prossime settimane chiederemo, auspicabilmente insieme alle sigle sindacali rappresentative del Comparto istruzione e Ricerca, la convocazione di uno o più incontri per discutere dettagliatamente la questione.

- **Modelle e modelli viventi (art. 162 del CCNL 18 gennaio 2024)** quale figura professionale che esegue attività lavorativa richiedente elementi di conoscenza dell'anatomia del corpo umano e delle tecniche di rappresentazione. L'attività sarebbe caratterizzata dalla posa al fine di consentire lo studio e la rappresentazione della figura umana dal vero e avviene nell'ambito delle indicazioni fornite dal docente. Il requisito di accesso è, in armonia con quanto previsto per l'area degli assistenti dall'allegato I del CCNL 2019-2021, il diploma di scuola secondaria di secondo grado (art. 8).

- **Tecnici di laboratorio (art. 163 del CCNL 18 gennaio 2024)** con le seguenti specifiche professionali della figura del Tecnico di laboratorio (art. 9):

- operatività nell'ambito degli indirizzi e delle indicazioni fornite dal personale docente in relazione al supporto all'attività didattica, di ricerca e/o di produzione artistica, sulla base dell'assegnazione effettuata dal Direttore su indicazione delle strutture didattiche competenti;

- conoscenze specialistiche in relazione all'ambito di attività assegnato;

- competenze necessarie ad affrontare problemi complessi, anche in contesti soggetti a cambiamenti imprevisti che richiedono capacità interpretative e l'adozione di soluzioni che possono prevedere conoscenze e procedure non convenzionali;

- capacità di applicare un'ampia gamma di saperi, metodi, prassi e procedure, materiali e strumenti in modo consapevole e selettivo, operando in autonomia con abilità tecniche, organizzative e professionali atte a consentire la gestione efficace dei processi affidati ed il conseguimento degli obiettivi assegnati;

- responsabilità di risultato sui processi affidati e sugli obiettivi assegnati, con possibilità di autonoma assunzione di decisioni, in conformità agli indirizzi ricevuti, garantendo la conformità tecnica delle soluzioni adottate; le responsabilità possono estendersi anche alla conduzione di team di lavoro e di unità organizzative;

Il requisito di accesso sarebbe, in armonia con quanto previsto per l'area dei funzionari dall'allegato I del CCNL 2019-2021, la laurea triennale o il diploma accademico di I livello in una o più discipline relative allo specifico ambito professionale della posizione da ricoprire. Può inoltre essere richiesto il possesso di un ulteriore specifico titolo di studio o professionale in relazione al profilo richiesto.

Gli ambiti professionali sono:

- Tecnico delle arti visive

- Tecnico delle arti applicate e del Design

- Tecnico delle multimedialità

- Tecnico del restauro

- Tecnico del palcoscenico

- Tecnico dei suoni

Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo (art. 164 del CCNL 18 gennaio 2024)

Le specifiche professionali della figura dell'Accompagnatore al pianoforte e al clavicembalo sarebbero le seguenti (art. 10):

- operatività nell'ambito degli indirizzi e delle indicazioni fornite dal personale docente in relazione al supporto all'attività didattica, di ricerca e/o di produzione artistica, sulla base dell'assegnazione effettuata dal Direttore su indicazione delle strutture didattiche competenti;
- conoscenze specialistiche in ambito pianistico e/o clavicembalístico e/o percussionistico, con approfondimento delle tecniche di lettura estemporanea e di trasposizione tonale; conoscenze approfondite dei repertori dell'accompagnamento e della collaborazione pianistica e delle correlate prassi esecutive negli ambiti del canto e della musica vocale e strumentali dei diversi stili ed epoche, ivi compreso il teatro musicale;
- competenze tecniche, musicali e interpretative finalizzate all'accompagnamento di musica vocale, musica strumentale, musica d'insieme, danza e arte drammatica;
- responsabilità sulle attività affidate e sugli obiettivi assegnati, con possibilità di operare in autonomia, in conformità agli indirizzi ricevuti dal docente; le responsabilità possono estendersi anche alla conduzione di team di lavoro.

Il requisito di accesso per tutti gli ambiti professionali sarebbe in armonia con quanto previsto per l'area dei funzionari dall'allegato I del CCNL 2019-2021, il diploma accademico di II livello in maestro collaboratore o pianoforte o clavicembalo e tastiere storiche o fortepiano o pianoforte jazz o titolo estero equivalente/equipollente.

Gli ambiti professionali, in merito ai quali possono essere previste specifiche prove in sede concorsuale, sono:

- Accompagnatore al clavicembalo e tastiere storiche
- Accompagnatore al pianoforte per il canto
- Accompagnatore al pianoforte per strumento
- Accompagnatore al pianoforte per la danza

Per l'ulteriore ambito professionale "Accompagnatore alle percussioni per la danza" il requisito di accesso è il diploma accademico di II livello in strumenti a percussione

Relativamente a tali figure dovrà essere approfondito il loro impegno orario nelle 36 ore settimanali previste dal Contratto Collettivo Nazionale.

Nelle scorse settimane si sono concluse le sessioni negoziali sui seguenti temi.

Criteri generali per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi delle elevate professionalità

Dando seguito a quanto stabilito dal Contratto Collettivo che prevede l'attribuzione degli incarichi alle attuali figure professionali EP1 e EP2 raggruppate nella categoria degli EQ. Tali incarichi sarebbero graduati in base:

1. All'organico dell'istituzione che conferisce l'incarico
2. Alla complessità dell'incarico conferito

Gli organici sarebbero suddivisi in cinque categorie:

- I. Fino a 50
- II. Da 51 a 100

- III. Da 101 a 150
- IV. Da 151 a 200
- V. Oltre 200

Gli incarichi sarebbero suddivisi in tre categorie:

1. **Bassa complessità**: incarichi riferiti a un singolo ambito o relativi al coordinamento di strutture di dimensione o rilevanza contenuta.
2. **Media complessità**: incarichi riferiti a più ambiti o relativi al coordinamento di strutture di dimensione o rilevanza elevata.
3. **Alta complessità**: incarico di Direzione amministrativa o di coordinamento di un'area a media complessità congiuntamente ad almeno un'area a bassa complessità.

A ciascuna unità di personale EQ già in servizio, sarebbe garantito, in prima applicazione e a parità di incarico, il mantenimento dell'indennità globalmente assegnata, determinata dalla somma della parte fissa ex CCNL 6/12/2022 (pari a euro 1.973,03) e della parte variabile ex CIN 2021/2024. Tale previsione non si applica in caso di mobilità del personale tra istituzioni diverse.

A ciascuna unità di personale EQ già in servizio con qualifica "EP/1 direttore di ragioneria" al momento della stipula del presente verbale di confronto, in prima applicazione e fino a diversa assegnazione è attribuito, senza soluzione di continuità, un incarico di Direzione di ragioneria (incarichi da B1 a B5).

A ciascuna unità di personale EQ già in servizio con qualifica "EP/1 direttore di biblioteca" al momento della stipula del presente verbale di confronto, in prima applicazione e fino a diversa assegnazione è attribuito, senza soluzione di continuità, un incarico di coordinamento di biblioteca (incarichi da B1 a B5 o da C1 a C5 in base ai criteri relativi a dimensioni e a presenza di volumi storici).

L'incarico di "Direzione di ragioneria" sostituisce il profilo di "direttore di ragioneria" ai fini della sottoscrizione dei mandati di pagamento, come attualmente disciplinata dal regolamento di amministrazione e contabilità.

Ogni unità di personale di area EQ, a tempo indeterminato e a tempo determinato, ha diritto all'incarico. Ai sensi dell'art. 159, comma 4, del CCNL 18 gennaio 2024, il personale di area EQ a tempo indeterminato riceve l'incarico al termine del periodo di prova, salvo che l'assunzione derivi da stabilizzazione di personale a tempo determinato già incaricato.

Il personale di area EQ a tempo determinato riceve l'incarico contestualmente alla stipula del contratto di lavoro. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 159 comma 3 del CCNL 18 gennaio 2024, presso ciascuna singola istituzione devono essere previsti l'incarico di Direzione amministrativa e quello di Direzione di ragioneria.

Gli incarichi sono conferiti dal Consiglio di amministrazione, per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. Essi sono rinnovabili.

Nell'atto di conferimento dell'incarico sono predeterminati i criteri di valutazione dello stesso, con particolare riferimento:

- - agli indirizzi cui parametrare i risultati conseguiti;
- - agli obiettivi in base ai quali verificare il grado di raggiungimento degli stessi;
- - alle esigenze di buon funzionamento dell'istituzione cui rapportare i comportamenti organizzativi.

La revoca dell'incarico conferito può aver luogo, prima della sua scadenza, con atto scritto e motivato, a seguito di valutazione che accerti risultati non positivi, obiettivi

non conseguiti e/o comportamenti organizzativi difformi dai criteri sopra evidenziati.
La revoca non è prevista per gli incarichi degli attuali direttori amministrativi.

Il Consiglio di Amministrazione, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persone di sua fiducia.

A seguito della revoca o della cessazione dell'incarico resta fermo il diritto del dipendente di essere adibito a mansioni previste dalla categoria di appartenenza e di ricevere un incarico connaturato alle proprie competenze.

Criteria generali per l'attuazione della didattica a distanza

Sono in via definizione. Come Cisl Università abbiamo osservato che, in ogni caso, la didattica a distanza nelle Istituzioni Afam, quali sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione, la didattica a distanza non potrebbe mai costituire un modulo formativo da affiancarsi o alternativo alle attività in presenza, ma realizzata in casi particolari e residuali e tassativamente circoscritti per i soli insegnamenti teorici. Conseguentemente la didattica a distanza è prevista solo:

- 1) negli istituti che già dispongono di un piano e di strumenti idonei allo svolgimento della didattica a distanza;
- 2) per gli insegnamenti teorici nel limite del 20% delle ore di lezione;
- 3) possono chiederla solo gli insegnanti che si trovano in particolari condizioni di salute o che siano tenuti ad assistere familiari con disabilità residenti presso il comune di residenza/domicilio del docente o con figli inferiori ai 12 anni senza la presenza di un secondo genitore privo di vincoli lavorativi.

Accordo su salute e sicurezza

Il testo ricalca i contenuti del Protocollo siglato durante il periodo pandemico e regola le procedure, l'applicazione e l'osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle istituzioni Afam nel rispetto delle singole specificità. In particolare, l'Accordo enuclea i soggetti tutelati, definisce i compiti specifici dei docenti, la sorveglianza sanitaria, l'attività di informazione e formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici per la sicurezza. Infine si prevede che la stipulazione degli accordi di istituto entro 60 dalla sottoscrizione dell'Accordo nazionale, ossia entro il prossimo aprile 2024.

Complessivamente, come Segreteria Nazionale esprimiamo una valutazione complessivamente positiva delle relazioni sindacali presso il Ministero, ringraziando l'intera Direzione, sia per le materie oggetto di confronto, sia per le materie oggetto di contrattazione, come il Contratto Integrativo Nazionale, nel quale si sono chiarite le criticità sopra evidenziate. Seguiremo con particolare attenzione il tema del conferimento degli incarichi al personale EQ auspicando che il dualismo della governance di tali Istituzioni (segnalate in ogni occasione tanto all'Aran quanto al Mur) tra Direzione e Presidente, non alimenti il conflitto tra le due figure istituzionali, le cui funzioni e rapporti dovrebbero essere ridefiniti nell'ambito dell'attesa riforma della Governance.

LA SEGRETERIA NAZIONALE